

Comune di Canelli (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/06/2014. Regolamento Edilizio Comunale – Modifiche.**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
delibera

1) di introdurre nel Regolamento Edilizio Comunale il seguente articolo:

“Articolo 42 ter. Sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

1. Per i nuovi edifici ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile lorda superiore a mq 500, è obbligatoria l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia in cui è prevista la realizzazione o il rifacimento completo dei parcheggi.

3. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono realizzate:

- sul 5% del numero dei posti auto dei parcheggi, coperti o scoperti, con arrotondamento all’unità superiore;
- su tutti i box auto chiusi.”

2) di introdurre nel Regolamento Edilizio Comunale il seguente articolo:

“Articolo 12 bis. Esclusione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. In applicazione del disposto di cui all’articolo 23-bis, comma 4, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, si stabilisce che le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma sono quelle identificate nel PRGC come zone omogenee “A” e “AF”.”

3) di introdurre nel Regolamento Edilizio Comunale, in sostituzione degli articoli 2, 3 e 4, gli articoli da 2 a 4 sexies, contenuti nell’allegato “B” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

4) di modificare gli articoli da 7 a 12 del Regolamento Edilizio Comunale, apportando le variazioni contenute nel testo allegato sotto la lettera “C” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

5) di abrogare l’articolo 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale;

6) di sostituire in tutti i restanti articoli del Regolamento Edilizio Comunale le parole “concessione edilizia” e “autorizzazione edilizia” con le parole “titolo abilitativo all’attività edilizia”;

7) di dare atto che le suddette modifiche ed integrazioni non coinvolgono argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio Comunale non può scostarsi da quello del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi la conformità del testo comunale a quello regionale tipo;

8) di dare altresì atto che le modifiche degli articoli da 7 a 12 e l’introduzione dell’articolo 12 bis all’interno del Titolo II del Regolamento Edilizio avvengono per coordinamento con leggi che

dispongono in materia di semplificazione amministrativa e quindi sono anch'esse da considerarsi conformi al testo tipo;

9) di dichiarare quindi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, che il Regolamento Edilizio Comunale, come modificato dalla presente deliberazione, rimane conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n° 548-9691 del 29/07/1999, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

10) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e che, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11) di dare atto, infine, che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica. (omissis)